Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **845**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

criminologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **846**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

complementi di chimica generale e inorganica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **847**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

semeiotica neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 848.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 130, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria, è aggiunto il seguente insegnamento:

geoingegneria ambientale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1984.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza per l'anno 1983 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1984, con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese, soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicarsi ai premi incassati e ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1982;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1983 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;
Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;
Visto il bilancio preventivo per l'anno 1984 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 29 settembre 1973, approvata con decreto ministeriale del 23 novembre 1983;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1983 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1982, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura dello 0,50 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Roma, addì 2 febbraio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(603)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1983.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore della regione Marche, ai sensi dell'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828. (Calamità naturali - anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce, all'art. 9, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, con il quale viene messa a disposizione della regione Marche, tra l'altro, la somma di lire 10 miliardi, per il 1983, per le finalità richiamate nella legge n. 734/72 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE 23 settembre 1983, d'assegnazione alla regione Marche della somma di lire 10 miliardi, per il 1983, per le finalità sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, per il 1983, è impegnata a favore della regione Marche, per le finalità, di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 115

(385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 1983.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino « Barolo » vendemmia 1980 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Barolo » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1980 che alla data del 31 ottobre 1983 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1983-84 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di « Barolo » avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del « Barolo » e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1983 e fino al 31 ottobre 1984, il « Barolo » derivante dalla vendemmia 1980 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 1° novembre 1983 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita

le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

Dette fascette dovranno recare la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicati sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(566)

DECRETO 20 dicembre 1983.
Misure transitorie per la commercializzazione del vino « Barbaresco » vendemmia 1981 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Barbaresco » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1981 che alla data del 31 ottobre 1983 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, per la corrente vendemmia 1983-84 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di « Barbaresco » avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del « Barbaresco » e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1983 e fino al 31 ottobre 1984, il vino « Barbaresco » derivante dalla vendemmia 1981 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 1° novembre 1983 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

Dette fascette dovranno recare la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », la denominazione del vino, la serie ed il numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicati sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(567)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cantina dei Castelli Modenesi », in Savignano sul Panaro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 16 novembre 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cantina dei Castelli Modenesi », con sede in Savignano sul Panaro (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cantina dei Castelli Modenesi », con sede in Savignano sul Panaro (Modena), costituita per rogito notaio Ennio Giannotti in data 11 giugno 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori Bucciarelli dott. Alfonso, nato a Modena il 26 agosto 1920 ed ivi domiciliato in via Castellaro, 13; Pini avv. Eliseo, nato a Maranello (Modena) il 9 gennaio 1935 e residente in Modena, via Savoniero, 21; Braidi rag. Valentino, nato a S. Polo d'Enza (Reggio Emilia) il 17 giugno 1930 e domiciliato in Reggio Emilia, via Bembo, 2, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1983.

Determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dei relativi prezzi di vendita al pubblico per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1983, n. 179, concernente la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1983;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1983, n. 180, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1972, n. 337, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 2 giugno ed il 21 dicembre 1983 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate il 23 dicembre 1983 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Decreta:

Articolo unico

Restano in vigore, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1984, i prezzi di vendita al pubblico dei tipi di fiammiferi e le aliquote della relativa imposta di fabbricazione stabiliti agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1983 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1984
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 301

(604)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° settembre 1983.

Approvazione del piano tecnico relativo al XXI lotto lavori per la realizzazione di cinquecentoundici collegamenti telefonici di frazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1968, n. 178, 28 marzo 1973, n. 86 e 14 maggio 1981, n. 220;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune e dei rifugi montani;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella 1602ª adunanza del 12 luglio 1983 in merito alla utilizzazione dello stanziamento previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 220, con il quale si rende possibile eseguire cinquecentoundici collegamenti telefonici di frazioni di comune e rifugi montani, compresi nel XXI lotto lavori per un importo complessivo di lire 6 miliardi;

Udito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico relativo al XXI lotto lavori comprendente cinquecentoundici collegamenti telefonici.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune e dei rifugi montani indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 4.

La spesa complessiva presunta per i lavori di cui al precedente art. 1, da eseguirsi con i fondi stanziati dalla legge 14 maggio 1981, n. 220, è di lire 6 miliardi.

Art. 5.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1983

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

COLLEGAMENTI TELEFONICI DELLE FRAZIONI - ELENCO NOMINATIVO DELLE FRAZIONI DA INCLUDERE NEL XXI LOTTO.

I ZONA DI CONCESSIONE

Frazione	Comune	Provincia
Rif. Francesco Gonella	Courmayeur	Aosta
Galati	Malvicino	Alessandria
Fontana	Borghetto Borbera	Alessandria
Bottonasco	Valgrana	Cuneo
Rif. Garelli	Chiusa Pesio	Cuneo
Rif. Dante Livio Bianco	Valdieri	Cuneo
Città di Moncalieri	Entracque	Cuneo
Gagliardone	Pontechianale	Cuneo
Borgata Borghini	Sanfront	Cuneo
Frat Genova	Sanfront	Cuneo
Tolosano	Marmora	Cuneo
Rif. Andolla	Antrona Schieranco	Novara
Rif. Capanna Sella	Macugnaga	Novara
Pioi Bosco	Bognanco	Novara
Rif. Jervis	Bobbio Pellice	Torino
Malciaussia	Usseglio	Torino
Rif. Scarfiotti	Bardonecchia	Torino
Miniggio	Pettinengo	Vercelli
Brianco	Salussola	Vercelli
Convento	Trenzano	Brescia
Marguzzo Sarzena	Paitone	Brescia
Rif. S. Cristina	Lanzade	Sondrio
Rif. Entova Scerscen	Chiesa in Valmalenco	Sondrio

II ZONA DI CONCESSIONE

Frazione	Comune	Provincia
Rif. Valparola	Livinallongo Col di Lana	Belluno
Rif. La Viza	Livinallongo Col di Lana	Belluno
Duri	Arsie	Belluno
Casere di Prai	Arsiè	Belluno
Rif. Città di Carpi	Auronzo di Cadore	Belluno
Rif. Casera Leandro	Selva di Cadore	Belluno
Rif. Baita dei Cacciatori	Falcade	Belluno
Rif. Pozzo Cuna	Martello	Bolzano
Rif. Bressanone	Rio Pusteria	Bolzano
Rif. Puflatsch-Hans	Castelrotto	Bolzano
Rif. Schlernbodele	Castelrotto	Bolzano
Rif. Tre Scarperi V. Campo D.	S Candido	Bolzano
Rif. Santner	Tires	Bolzano
Rif. Brigata Alpina Tridentina	Predoi	Bolzano
Rif. Reiserferner	Rasun Anterselva	Bolzano
Rif. Tiefrastenhutte	Terento	Bolzano
Rif. Passo di Vizze	Val di Vizze	Bolzano
Rif. Ponte di Ghiaccio	Selva dei Molini	Bolzano
Rif. Velo della Madonna	Siror	Bolzano
Musiera	Telve	Bolzano
Falesina	Vognola Falesina	Trento
Rif. Lago Ermedolo	Palù del Fersina	Trento
Moline	S. Lorenzo in Banale	Trento
Rif. Tobia del Giagher	Canazei	Trento
Tezzeli	Folgaria	Trento
Sengie di Alcenago	Grezzana	Verona
Zaibena	Gallio	Vicenza
Val Lastaro	Conco	Vicenza
Rif. Bertagnolo	Crespadoro	Vicenza
Piani Val Roccolana	Chiusaforte	Udine
Oncedis	Trasaghis	Udine
Grimacco Inf. e Sup.	Grimacco	Udine
Peternel	Drenchia	Udine
Drenchia Inf. e Sup.	Drenchia	Udine

III ZONA DI CONCESSIONE

Frazione	Comune	Provincia
Montelatiere	San Marcello	Ancona
Melano	San Marcello	Ancona
Esinante	Cupramontana	Ancona
Pastore	Cupramontana	Ancona
S. Giovanni	Ostra Vetere	Ancona
Piani d'Appresso	Ostra Vetere	Ancona
S. Giuseppe	S. Paolo di Jesi	Ancona
Caccianebbia	Amandola	Ascoli Piceno
Monti di Marnacchia	Amandola	Ascoli Piceno

Frazione	Comune	Provincia
San Giovanni	Amandola	Ascoli Piceno
Colle Turano	Amandola	Ascoli Piceno
Montane	Amandola	Ascoli Piceno
Monteroso	Montottone	Ascoli Piceno
Caprignano	Palmiano	Ascoli Piceno
Appiano	Palmiano	Ascoli Piceno
S. Pietro d'Arli	Acquasanta Terme	Ascoli Piceno
Vallecchia	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Montemoro Basso	Force	Ascoli Piceno
Monticello Alto	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Case Schiavi	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Canniccio (Casa Paniccià)	Monterubbiano	Ascoli Piceno
Molino (Casa Pazzi)	Monterubbiano	Ascoli Piceno
Camera 2°	Fermo	Ascoli Piceno
Scalelle	Roccafluvione	Ascoli Piceno
Bovecchia	Roccafluvione	Ascoli Piceno
Pesaturo	Roccafluvione	Ascoli Piceno
Castelletta	Cingoli	Macerata
S. Giovanni	Petriolo	Macerata
Capriglia	Esanatoglia	Macerata
Cerreto	San Ginesio	Macerata
Entogge	San Ginesio	Macerata
Celiano	San Ginesio	Macerata
Petrignano	Fiordimonte	Macerata
S. Giovanni	Montecerignone	Pesaro e Urb.
Montedale	Mercatello sul Metauro	Pesaro e Urb.
Sterleto	Pergola	Pesaro e Urb.
S. Stefano	Sassocorvaro	Pesaro e Urb.
Rifugio Gorghe	Frontone	Pesaro e Urb.
S. Andrea in Valcasula	Sant'Angelo in Vado	Pesaro e Urb.
Le Rancole	Valtopina	Perugia
Greppocorgno	Piegaro	Perugia
Casal di Ocosce	Cascia	Perugia
Petrognano	Sellano	Perugia
Paraonda	Sellano	Perugia
Sterpare	Sellano	Perugia
Montesanto	Sellano	Perugia
Morro	Sellano	Perugia
Torre	Sellano	Perugia
Casa Rampi	Sellano	Perugia
Casaletto	Sellano	Perugia
Vio	Sellano	Perugia
Fonni	Sellano	Perugia
Montalbo	Sellano	Perugia
Peneggi	Sellano	Perugia
Vionica Collazzolo	Foligno	Perugia
Valdorbia	Scheggia e Pascelpuo	Perugia
Campolungo	Valfabbrica	Perugia
Faggeti	Valfabbrica	Perugia
Cagennaro	Valfabbrica	Perugia
Casa del Balzo	Valfabbrica	Perugia
Pianditetto	Valfabbrica	Perugia
Campagna	Avigliano Umbro	Terni
Valli	Castiglione dei Pepoli	Bologna
Donicilio	Verghereto	Forlì
Castelpriore	Verghereto	Forlì
Larciano	Bagno di Romagna	Forlì
S. Siro	Valmozzola	Parma
Moreschi	Valmozzola	Parma
Castellaro	Valmozzola	Parma
Ennova	Valmozzola	Parma
Pozzuolo	Neviano degli Arduini	Parma
Margine di Guardasone	Traversetolo	Parma
Costa di San Pietro	Borgo Val di Taro	Parma
Lagobisione	Bobbio	Piacenza
Levratti	Bobbio	Piacenza
Piancasale	Bobbio	Piacenza
Poggio di Groppallo	Farini d'Olmo	Piacenza
Caminata	Coli	Piacenza
Artana	Ottone	Piacenza
Rivoli e Collecavallo	Ortona dei Marsi	L'Aquila
Rifugio Grotta del Cavallone	Taranta Peligna	Chieti
Defensa	Torino di Sangro	Chieti
Giarrocco	Atessa	Chieti
Grotte Cappuccini	Castignano	Pescara
S. Gennaro	Serramonacesca	Pescara
Carraro	Castelli	Teramo
Torroni	Atri	Teramo
Cascianella	Atri	Teramo
Reille	Atri	Teramo
Conicella	Atri	Teramo
Casabianca	Atri	Teramo
Colle Sciarra	Atri	Teramo
Collotti	Atri	Teramo
Ponte Foreste	Atri	Teramo
Valle Piomba	Atri	Teramo
Cavalieri	Atri	Teramo
Colleluccio	Atri	Teramo
Piane Maglierici	Silvi	Teramo
Colle Galli	Castilenti	Teramo
Cavatta	Ripamolisani	Campobasso
Colle Leone	Ripamolisani	Campobasso
Cisterne	Trivento	Campobasso
Crocella	Civitacampomarano	Campobasso
Pietravalle	Salcito	Campobasso
Cannivieri	Montenero di Bisaccia	Campobasso
Chiancate	Guglionesi	Campobasso
Macchie Vallesace	Gambatesa	Campobasso
Cerrituoto	Castelmauro	Campobasso
Sant'Urbano	Jelsi	Campobasso
Carrera	Jelsi	Campobasso
Montagna Torrente Botte	S. Felice del Molise	Campobasso
Guado Lapillo	Riccia	Campobasso
S. Justa	Macchiagodena	Isernia
Centomani	Macchiagodena	Isernia
Difesa	Belmonte del Sannio	Isernia
Cancello	Belmonte del Sannio	Isernia
Mucciafera	Agnone	Isernia
S. Quirico	Agnone	Isernia
Sbracia	Agnone	Isernia
Cese Carrate	Frosolone	Isernia
Macchia	Forlì del Sannio	Isernia

IV ZONA DI CONCESSIONE

Frazione	Comune	Provincia
Berzi	Bajardo	Imperia
Zerni	Badalucco	Imperia
Mucciano	Borgo S. Lorenzo	Firenze
Giugnola	Firenzuola	Firenze
Spaliena	San Godenzo	Firenze
Fabio	Vaiano	Firenze
Taena	Chitignano	Arezzo
Lucemburgo	Sestino	Arezzo
Pergognano	Castiglion Fiorentino	Arezzo
Casal Guardia	Talla	Arezzo
Ansana	Pescaglia	Lucca
Pegaia	Castiglione di Garfagnana	Lucca
Pozzatelle	Castiglione di Garfagnana	Lucca
Le Coste	Careggine	Lucca
Monzone Alto	Fivizzano	Massa C.
Vendaso	Fivizzano	Massa C.
Gallogna	Fivizzano	Massa C.
Case Nuove di Grotti	Monteroni d'Arbia	Siena
Spregamore	Roma	Roma
Fico Mancino	Nettuno	Roma
Pian della Carlotta	Cerveteri	Roma
Ittiole	Agosta	Roma
Colli della Città	Torrita Tiberina	Roma
Rotondoli	Ausonia	Frosinone
Bastia	Ausonia	Frosinone
Le Poste	Santopadre	Frosinone
Valle Moritola	Falvaterra	Frosinone
Le Cese	Pontecorvo	Frosinone
Campo del Fico	Santopadre	Frosinone
Vasmondo	Viticuso	Frosinone
Gavotti	Terracina	Latina
Guado del Lauro	SS. Cosma e Damiano	Latina
Aurito	SS. Cosma e Damiano	Latina
Castello di Corno	Antrodoco	Rieti
Rocca di Fondi Stazione	Antrodoco	Rieti
I Trampani	Longone Sabino	Rieti

Frazione	Comune	Provincia
Collorso	Borgorose	Rieti
Is Aios	Narcao	Cagliari
Sant'Angelo	Fluminimaggiore	Cagliari
S'Infurcau	Oniferi	Nuoro
Strada 26 Ovest	Arborea	Oristano
Pranixeddu	Siamanna	Oristano
Li Piani	Sassari	Sassari
Sas Contreddas	Perfugas	Sassari
Sas Tanchittas	Perfugas	Sassari
Sa Contra	Perfugas	Sassari
Turrina	Oschiri	Sassari
Trainu Moltu	Olbia	Sassari
Giaddoni	Loiri Porto S. Paolo	Sassari
Cuccai	Loiri Porto S. Paolo	Sassari
Tiriddò	Loiri Porto S. Paolo	Sassari
Pala di Monti	Aggius	Sassari
Pitrischeddu	Aggius	Sassari
Bilianusaldu	Arzachena	Sassari
Surrau	Arzachena	Sassari
Patruali	Arzachena	Sassari
Varrasolu	Arzachena	Sassari
Sa Curi	Golfo Aranci	Sassari
La Fumosa	Bortigiadas	Sassari
Lu Scupaggiu	Bortigiadas	Sassari

V ZONA DI CONCESSIONE

Frazione	Comune	Provincia
Procisa Vecchia	Lioni	Avellino
Cerrete	Lioni	Avellino
Oppido	Lioni	Avellino
Procisa Nuova	Lioni	Avellino
Civita	Lioni	Avellino
Piano la Sala	Carife	Avellino
Montuccio	S. Sossio Baronia	Avellino
Monticchio Apicella	S. Angelo Lombardi	Avellino
Erbaia	S. Angelo Lombardi	Avellino
Anselice	Ariano Irpino	Avellino
Masseria delle Monache	Ariano Irpino	Avellino
Paragano	Ariano Irpino	Avellino
S. Paolo	Ariano Irpino	Avellino
La Falceta	Ariano Irpino	Avellino
Parzano	Ariano Irpino	Avellino
Cupamorte	Ariano Irpino	Avellino
Stillo II	Ariano Irpino	Avellino
Tesoro 2°	Ariano Irpino	Avellino
Consini	Ariano Irpino	Avellino
Pagliarone	Ariano Irpino	Avellino
Montagna	Ariano Irpino	Avellino
Pozzo di Vitoli	Ariano Irpino	Avellino
C.da Cinquegrana	Bonito	Avellino
Maleprandi	Bonito	Avellino
Morroni-Marruocco	Bonito	Avellino
Acquachiusa	Castel Baronia	Avellino
Brucelle Rosse-Ramiera	S. Potito Ultra	Avellino
C.da Caprino	Fontanarosa	Avellino
C.da Ruo	Fontanarosa	Avellino
S. Simeone	Gesualdo	Avellino
Guardiola	Scampitella	Avellino
C.da Casa di Paola	Altavilla Irpina	Avellino
S. Martino	Nusco	Avellino
C.da Via della Porta	Montemiletto	Avellino
C.da Orno	Montemiletto	Avellino
C.da Bosco Lomba	Montemiletto	Avellino
C.da Piano Calcato	Vallata	Avellino
Piano di Tivoli	Morra de Sanctis	Avellino
C.da Barascino	Melito Irpino	Avellino
C.da Mazzarella	Villamaina	Avellino
Isca Misciano	Apice	Benevento
C.da Casavecchia	S. Arcangelo Trimonti	Benevento
Scarcioni	Castelpagano	Benevento
Riporta	Castelpagano	Benevento
Campo Grande	Baselice	Benevento
S. Lucia	Calvi	Benevento
Sorbo S. Pietro	Pannarano	Benevento
Mafariello	Pannarano	Benevento
C.da Monache	Benevento	Benevento
C.da Cese	Benevento	Benevento
C.da Mosti	Benevento	Benevento

Frazione	Comune	Provincia
Fontana dell'Anno	Circello	Benevento
C.da Bosco	Baselice	Benevento
C.da Cannafischita	Fragneto Monforte	Benevento
C.da Fiume	Fragneto Monforte	Benevento
Sapenzie	Guardia Sanframondi	Benevento
S. Andrea	S. Giorgio la Molara	Benevento
S. Giuseppe	Cusano Mutri	Benevento
Quattroventi	Raviscanina	Caserta
Verna	Roccadaspide	Salerno
Massano	Roccadaspide	Salerno
Terzerie di Sotto	Roccadaspide	Salerno
Isca	Roccadaspide	Salerno
Caselle	Lustra	Salerno
Ponte Rossi	Lustra	Salerno
Bisigliano	Colliano	Salerno
Piano del Carpine	Albanella	Salerno
Isca Temparelle	Casalbuono	Salerno
Acquabianca	Casalbuono	Salerno
Palazzuolo	Casalbuono	Salerno
Pantane	Casalbuono	Salerno
Chiavico	Casalbuono	Salerno
C.da S. Nicola	Ceraso	Salerno
Pattano	Montesano sulla Marcellana	Salerno
Perillo	Montesano sulla Marcellana	Salerno
C.da Castracane	Montesano sulla Marcellana	Salerno
Cessuta	Montesano sulla Marcellana	Salerno
C.da Campanelle	S. Rufo	Salerno
C.da S. Nicola	Tortorella	Salerno
Borgo Picciano A.	Matera	Matera
Bosco Finocchio	Rotondella	Matera
S. Andrea	Rotondella	Matera
Tascione Mancosa	Rotondella	Matera
S. Angelo	Gorgoglione	Matera
S. Maria	Gorgoglione	Matera
C.da Forestelle	Rapone	Potenza
Zabroni	Rapone	Potenza
Pescara	Rapone	Potenza
C.da Carusiello	Rapone	Potenza
Serra S. Ilario	S. Fele	Potenza
Fossati	Savoia di Lucania	Potenza
S. Maria	Savoia di Lucania	Potenza
Tempa	Savoia di Lucania	Potenza
Castagna	Pietrapertosa	Potenza
Pietraferrata Alta	Lauria	Potenza
Ordigoso	Lauria	Potenza
Braida	Baragiano	Potenza
Paganico	Tito	Potenza
Salinice	Muro Lucano	Potenza
Ponte Mauro	Viggianello	Potenza
Romatisi	Curinga	Catanzaro
Caria	Lamezia Terme	Catanzaro
Misà	Lamezia Terme	Catanzaro
Scinà	Lamezia Terme	Catanzaro
Pigna	Lamezia Terme	Catanzaro
Zaccano	Caraffa	Catanzaro
Serre	S. Pietro a Maida	Catanzaro
Scarpelli	Serrastretta	Catanzaro
Canalette	Roccabernarda	Catanzaro
Scarro	Filadelfia	Catanzaro
C.da Guanci	Filadelfia	Catanzaro
C.da Rozzo	Filadelfia	Catanzaro
C.da Balzano	Maida	Catanzaro
Ciricilla	Taverna	Catanzaro
Foresta	S. Vito allo Ionio	Catanzaro
C.da Zufrò	Vibo Valentia	Catanzaro
C.da Montesanto	Filogaso	Catanzaro
Buda svincolo aut. A/3	S. Mango d'Aquino	Catanzaro
Coccorino Scalo F.	Ioppolo	Catanzaro
Cave	Martirano	Catanzaro
C.da Maletta	Nocera Terinese	Catanzaro
Imperaturello	Taverna	Catanzaro
Mustica	S. Sofia d'Epiro	Cosenza
C.da Acci	S. Sofia d'Epiro	Cosenza
Castagnola	Acquappesa	Cosenza

Frazione	Comune	Provincia
Fontanelle	Belvedere Marittimo	Cosenza
Vaccarizzo	Spezzano della Sila	Cosenza
Guzzolini	Spezzano della Sila	Cosenza
Padula Superiore	S. Pietro in Guarano	Cosenza
C.da Ferramonti	Tarsia	Cosenza
C.da Curtopasso	Tarsia	Cosenza
C.da Cona	Tarsia	Cosenza
Puzzoianni	Albidona	Cosenza
Destra	Albidona	Cosenza
Pancali	S. Agata d'Esaro	Cosenza
Scivolenta	S. Agata d'Esaro	Cosenza
S. Bernardo	S. Giovanni in Fiore	Cosenza
Catusi	Villapiana	Cosenza
Ponticello	Villapiana	Cosenza
C.da S. Pietro	Falconara Albanese	Cosenza
Fosso Arena	Luzzi	Cosenza
Cozzo di Pietro	Luzzi	Cosenza
Carrosa (Masseria Armentano)	Mormanno	Cosenza
Fedula	S. Lorenzo in Vallo	Cosenza
Ricota Grande	Corigliano Calabro	Cosenza
C.da Serafinello	Cerzeto	Cosenza
C.da Colombra	Cerzeto	Cosenza
Pozzicello	Altomonte	Cosenza
Pezzapiana	Bisignano	Cosenza
Cretarossa	Bisignano	Cosenza
Napoli Piccolo	Longobardi	Cosenza
S. Lucia	Longobardi	Cosenza
Serra d'Oliva	Longobardi	Cosenza
Salice Fiorino	Longobardi	Cosenza
S. Maria	Longobardi	Cosenza
Favali	Parenti	Cosenza
Cannavina	Parenti	Cosenza
Sculca	Spezzano Piccolo	Cosenza
Piano Sementi	Marzi	Cosenza
C.da Fossa a Mare	Rossano	Cosenza
Prato di Basso	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Jorine	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Tesauro	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Gagliardi	Cerchiara di Calabria	Cosenza
Spartosa	Nocara	Cosenza
C.da Flaga	Nocara	Cosenza
Malva	Nocara	Cosenza
Vannifora	S. Nicola Arcella	Cosenza
Cacciagrilli	S. Pietro Carida	Reggio C.
C.da Fiolli	Cittanova	Reggio C.
C.da Forestale	S. Eufemia Aspromonte	Reggio C.
Aciarello	Scilla	Reggio C.
Salice di Cataforio	Reggio Calabria	Reggio C.
Cilea di Oliveto	Reggio Calabria	Reggio C.
Ficara della Rocca	Reggio Calabria	Reggio C.
Marano	Caulonia	Reggio C.
Vasi	Caulonia	Reggio C.
Stefano	Caulonia	Reggio C.
Rosaniti	Calanna	Reggio C.
Vincilago	Caulonia	Reggio C.
Tarzia	Caulonia	Reggio C.
Barone	Caulonia	Reggio C.
Bordingiano	Stilo	Reggio C.
Aquile	Scilla	Reggio C.
Scaricaturo	Volturino	Foggia
Costarelle	S. Giovanni Rotondo	Foggia
Montagna	Monteleone di Puglia	Foggia
Torretta di Boffa	Ascoli Satriano	Foggia
Fornelli	Pietra Montecorvino	Foggia
Montecalvello	Troia	Foggia
S Cireo Montebifero	Troia	Foggia
Marina di Novaglie	Alessano	Lecce
Lido Marini	Salve	Lecce
Marina di S. Gregorio	Patù	Lecce
Grotta Figazzano	Ostuni	Brindisi
Palagogna	Ceglie Messapico	Brindisi
Pizziferro	Massafra	Taranto
C.da S. Andrea Piccolo	Castellaneta	Taranto
Chiancarello	Mottola	Taranto
C.da Casone Montecamplo	Castellaneta	Taranto
C.da Umberto I	Castellaneta	Taranto
C.da Caccamone	Castellaneta	Taranto
C.da Chiulli	Castellaneta	Taranto
C.da Legrotte	Castellaneta	Taranto
C.da Porto	Castellaneta	Taranto
Perrini	Mottola	Taranto
C.da Iazzo delle Pietre	Mottola	Taranto
Don Cesare	Mottola	Taranto
Belvedere	Mottola	Taranto
Masseria Rossa	Mottola	Taranto
Boara	Mottola	Taranto
Stingeta	Mottola	Taranto
C.da Terzi	Mottola	Taranto
Pandaro	Mottola	Taranto
C.da Pentima	Mottola	Taranto
Acquagnora	Mottola	Taranto
Monaci	Mottola	Taranto
Carbonelli	Conversano	Bari
Murgia Passiatore	Gioia del Colle	Bari
Monte Imperatore	Noci	Bari
S. Leonardo	Alberobello	Bari
C.da Bosco Selva	Alberobello	Bari
C.da S. Barbara	Polignano a Mare	Bari
Nonni	Gangi	Palermo
S. Giaime	Gangi	Palermo
Pirato	Gangi	Palermo
Saccù	Petralia Soprana	Palermo
Vicaretto	Castellana Sicula	Palermo
C.da Purgatorio	Geraci Siculo	Palermo
C.da Abbate	Geraci Siculo	Palermo
S. Filippo	Corleone	Palermo
C.da Spinuso	Corleone	Palermo
C.da Manca	Partinico	Palermo
C.da Alberi	Polizzi Generosa	Palermo
C.da Fondacazzi	Polizzi Generosa	Palermo
C.da Balata	Roccapalumba	Palermo
Greca	Caccamo	Palermo
Piano Calogero	Caccamo	Palermo
Firrantelli	Caccamo	Palermo
Sannita	Caccamo	Palermo
S. Maria Piani	Caccamo	Palermo
Zarbo	Caccamo	Palermo
Raffo Cucco	Caccamo	Palermo
Mandranova	Caccamo	Palermo
Cicio	Monreale	Palermo
Pipitone Quartazzo	Caccamo	Palermo
Malandrino	S. Giovanni Gemini	Agrigento
Mancuso	S. Giovanni Gemini	Agrigento
Cipolla	Licata	Agrigento
Tenutella	Naro	Agrigento
Ciccobriglio	Campobello di Licata	Agrigento
C.da Brasidelia-Nardella	Ispica	Ragusa
Gerrantini	Scicli	Ragusa
F. S. Sampieri	Scicli	Ragusa
C.da Bruca	Scicli	Ragusa
C.da S. Antonino	Ragusa	Ragusa
Rinazzo	S. Piro Patti	Messina
Piattaforma	S. Marco d'Alunzio	Messina
Francese	Castelmola	Messina
S. Pietro	Ficarra	Messina
Oliveri-Fiumetto	Nicosia	Enna
Casalcni Superiore	Nicosia	Enna
C.da Mannarà Roccascino	Nicosia	Enna
Sisto-Criscinà	Regalbuto	Enna
C.da Sotto Badia	Troina	Enna
C.da Corona	Troina	Enna
Galati	Nissoria	Enna
Terra di Chiesa	Enna	Enna
Balatella Torregrossa Loiosa	Enna	Enna
C.da Pizzuto	Enna	Enna
Ficilino	Nicosia	Enna
Cugno Carrella	Ramaca	Catania
C.da Fegotto	Floridia	Siracusa

(411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.F., manifattura bresciana gomma, in Passiranto (Brescia), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.F., manifattura bresciana gomma, in Passirano (Brescia), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimat, sede in Moglia (Mantova), stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi, in Sagnino (Como), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi, in Sagnino (Como), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. FR.AM. dei F.lli Amato, di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. FR.AM. dei F.lli Amato, di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mainetti, con sede e stabilimento in Castelgoberto (Vicenza), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal sud, stabilimento di Roma, è prolungata al 26 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Altair Solbiati S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1982 al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Altair Solbiati S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Galli, sede di Como e stabilimento in Lenno, è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura, in Arzano (Napoli), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Carlo Immirzi, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triulzi, sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, con sede in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Durst phototechnik S.r.l., con stabilimento in Bressanone, sede in Bolzano, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domopak, in Frosinone, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 12 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessti.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.MI.RO - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Napoli), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo - Domegliara, Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Poleggia, con sede legale e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di G. Rontani, Massarossa (Lucca), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Apice di G. Rontani, Massarossa (Lucca), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(356)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenchi 12 e 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3. — Data: 9 marzo 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caltanissetta. — Intestazione: suor Bellomo Luigia nata a Caltanissetta il 25 aprile 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 200.000 compl.;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 9 luglio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Piacenza. — Intestazione: Michelotti Pietro nato a Calendasco il 10 gennaio 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore 11. — Capitale L. 205.000 compl.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

(77)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1707,250	1707,250	1707,25	1707,250	1707,25	1707,25	1707,250	1707,250	1707,250	—
Marco germanico	609,430	609,430	609,70	609,430	609,45	609,43	609,490	609,430	609,430	—
Franco francese	199,080	199,080	199,26	199,080	199,15	199,08	199,070	199,080	199,080	—
Fiorino olandese	540,910	540,910	540,90	540,910	540,45	540,91	541 —	540,910	540,910	—
Franco belga	29,804	29,804	29,82	29,804	29,812	29,80	29,803	29,804	29,804	—
Lira sterlina	2401,300	2401,300	2403,25	2401,300	2402,80	2401,30	2402 —	2401,300	2401,300	—
Lira irlandese	1882 —	1882 —	1884 —	1882 —	1883,30	1882 —	1882 —	1882 —	1882 —	—
Corona danese	167,880	167,880	167,95	167,880	167, 5	167,88	167,760	167,880	167,880	—
E.C.U.	1373,780	1373,780	1373,78	1373,780	1373,78	1373,78	1373,780	1373,780	1373,780	—
Dollaro canadese	1368,200	1368,200	1368 —	1368,200	1368,30	1368,20	1371 —	1368,200	1368,200	—
Yen giapponese	7,279	7,279	7,2850	7,279	7,275	7,27	7,280	7,279	7,279	—
Franco svizzero	761,800	761,800	761,80	761,800	761,65	761,80	761,900	761,800	761,800	—
Scellino austriaco	86,441	86,441	86,47	86,441	86,45	86,44	86,451	86,441	86,441	—
Corona norvegese	217,140	217,140	217,25	217,140	217,25	217,14	217,220	217,140	217,140	—
Corona svedese	209,200	209,200	209,25	209,200	209,25	209,20	209,200	209,200	209,200	—
FIM	287,800	287,800	287,75	287,800	287,80	287,80	287,750	287,800	287,800	—
Escudo portoghese	12,470	12,470	12,47	12,470	12,43	12,47	12,360	12,470	12,470	—
Peseta spagnola	10,785	10,785	10,7850	10,785	10,78	10,78	10,788	10,785	10,785	—

Media dei titoli del 1° febbraio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	40,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,650
» 6% » » 1970-85	91,750
» 6% » » 1971-86	86,400
» 6% » » 1972-87	81,350
» 9% » » 1975-90	81,550
» 9% » » 1976-91	79,100
» 10% » » 1977-92	83,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	81,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	99,300
» » » 1-6-1981/86 16%	99,550
» » » 1-8-1982/84 19%	100,550
» » » Ind. 1-3-1981/84	99,950
» » » » 1-4-1981/84	100,350
» » » » 1-6-1981/84	99,950
» » » » 1-3-1982/84	99,975
» » » » 1-5-1982/84	100,075
» » » » 1-6-1982/84	100 —
» » » » 1-7-1982/84	100,175
» » » » 1-8-1982/84	100,050
» » » » 1-9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	99,925
» » » » 1-11-1982/84	99,975
» » » » 1-12-1982/84	99,950
» » » » 1-1-1983/85	99,950
» » » » 1-2-1983/85	100,075
» » » » 1-3-1983/85	99,950

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-4-1983/85	99,975
» » » » 1-5-1983/85	99,825
» » » » 1-6-1983/85	99,825
» » » » 1-1-1982/86	100,750
» » » » 1-3-1982/86	100,450
» » » » 1-5-1982/86	100,100
» » » » 1-6-1982/86	100,250
» » » » 1-7-1982/86	100,400
» » » » 1-8-1982/86	100,650
» » » » 1-9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	99,900
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	100,075
» » » » 1-7-1983/86	—
» » » » 1-1-1983/87	100,050
» » » » 1-2-1983/87	100,525
» » » » 1-3-1983/87	99,950
» » » » 1-4-1983/87	99,875
» » » » 1-5-1983/87	99,775
» » » » 1-6-1983/87	99,850
» » » » 1-7-1983/88	—
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-4-1984	99,350
» » » 18% 1-4-1984	100,100
» » » 12% 1-10-1984	97,850
» » » 18% 1-1-1985	101,400
» » » 17% 1-5-1985	101,500
» » » 17% 1-7-1985	101,150
» » Nov. 12% 1-10-1987	91 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1707,250
Marco germanico	609,460
Franco francese	199,075
Fiorino olandese	540,955
Franco belga	29,803
Lira sterlina	2401,650
Lira irlandese	1882 —
Corona danese	167,820
E.C.U.	1373,780
Dollaro canadese	1369,600
Yen giapponese	7,279
Franco svizzero	761,850
Scellino austriaco	86,446
Corona norvegese	217,180
Corona svedese	209,200
FIM	287,775
Escudo portoghese	12,415
Peseta spagnola	10,786

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

fisica I.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

fisica teorica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia del linguaggio.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(551)

Trasferimenti di posti di assistente universitario ordinario

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1983, registro n. 80, foglio n. 76, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1975, n. 87, è attribuito, unitamente al titolare dottor Ilario Cassino, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica R della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 80, foglio n. 385, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1204, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Matilde De Pasquale Mezzacapo alla cattedra di lingua tedesca della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

(420)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma a decorrere dal 4 giugno 1983 è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico iniziale onnicomprensivo spettante al direttore generale dell'Istituto stesso, maggiorato del 20%;

importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

(421)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena 28 dicembre 1983, n. 1470/1.24.2 1°S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 95.000.000, di cui 15.000.000 da destinare alla realizzazione dell'iniziativa per la pubblicazione del carteggio tra Lazzaro Spallanzani ed i suoi corrispondenti e L. 80.000.000 da destinare all'istituto di clinica oculistica per l'acquisto di una apparecchiatura per la facoemulsificazione della cataratta.

(589)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga della sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari sugli immobili danneggiati dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982. (Ordinanza n. 109/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le proprie ordinanze n. 1/U.L., n. 2/U.L. e n. 4/U.L., rispettivamente del 23 dicembre 1982, del 5 gennaio 1983 e del 16 giugno 1983, con le quali veniva disposta la sospensione di termini in favore della popolazione del comune di Ancona, in dipendenza del movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Considerato il perdurare dello stato di grave disagio in cui versa la popolazione stessa;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 1984;

Dispone:

Art. 1.

La sospensione dei termini per il pagamento dei ratei dei mutui ipotecari relativi agli immobili danneggiati dal movimento franoso di cui alle premesse, disposta con le predette ordinanze, è prorogata a far tempo dal 1° gennaio 1984 e fino al 30 giugno 1984.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(569)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Errata-corrige al decreto ministeriale 16 dicembre 1983: « Oggetti specifici delle ricerche afferenti ai programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 354 del 28 dicembre 1983).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 9890 della *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce « Costo » del « Tema 2 - Principi attivi urinari » del « Programma nazionale di ricerca per la chimica », dove è scritto: « La spesa totale massima è di 4.600 *miliardi* di lire », leggasi: « La spesa totale massima è di 4.600 *milioni* di lire ».

(535)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali

(Ordinanza 30 gennaio 1984)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412;
Visto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, per quanto ancora in vigore;
Visti gli articoli 39 e 45 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visti gli articoli 128 e 147 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, convertito nella legge 28 giugno 1940, n. 854;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059;
Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184;
Constatato che, nel settore degli scrutini e degli esami presso le scuole secondarie non statali, si verificano incertezze e problematiche operative dovute allo stato disorganico delle diverse disposizioni specifiche che si sono susseguite nel tempo e rilevata l'esigenza di una razionalizzazione del sistema normativo e di elaborazione di un testo unitario, che sia un organico strumento di lavoro in un quadro di principi che rendano il sistema stesso ancor più adeguato allo spirito delle leggi vigenti;
Ritenuto necessario predisporre con urgenza il predetto testo di nuove norme, da valere a tempo indeterminato a decorrere dal corrente anno scolastico 1983-84;

Ordina:

Art. 1.
Nozione di scuola

Ai fini di cui alla presente ordinanza, si intende per « scuola » ogni singola istituzione scolastica, individuata come precisa unità educativa nell'ambito della tipologia prevista dall'ordinamento. In nessun caso può intendersi per « scuola » un complesso di varie istituzioni scolastiche anche se coesistenti nella medesima sede e dipendenti dallo stesso gestore.

Art. 2.
Commissario governativo per il controllo sugli scrutini e gli esami

Nelle scuole secondarie legalmente riconosciute, ivi compresi i cinque licei linguistici riconosciuti per legge, e nelle scuole magistrali convenzionate sopraintende, con funzioni di vigilanza e di controllo, alle operazioni di scrutinio finale e di esame, fatta eccezione per gli esami di maturità, un commissario governativo nominato dal provveditore agli studi e scelto tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo nelle scuole secondarie statali, anche di altra provincia.

Per gli esami di licenza media e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne le funzioni di commissario governativo sono svolte dal presidente delle rispettive commissioni.

Il provveditore agli studi, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare un commissario governativo anche in scuole secondarie pareggiate.

In ogni caso la nomina del commissario governativo è obbligatoria nel primo anno di funzionamento o quando la scuola pareggiata ha dato luogo a rilievi negativi di particolare gravità.

Il commissario governativo è investito di ogni potere inteso a garantire la legalità delle operazioni di scrutinio e di esame; i verbali relativi alle operazioni stesse non sono validi senza la controfirma del commissario predetto.

Nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute e pareggiate e negli istituti musicali pareggiati la nomina del commissario è riservata al Ministero (1).

(1) Per l'art. 14 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, negli istituti musicali pareggiati il commissario governativo ha anche funzioni di presidente delle commissioni per gli esami di compimento e di diploma.

Il provveditore agli studi nomina un commissario governativo per ogni singola scuola; qualora il numero degli alunni da scrutinare sia superiore a 200 il provveditore nominerà un commissario governativo per ogni duecento allievi o frazione superiore a 100.

Per gli esami di idoneità provvedono gli stessi commissari governativi nominati per gli scrutini. Nel caso in cui il rapporto commissario governativo-candidati privatisti sia superiore dell'uno a cento, il provveditore provvede alla nomina di un altro commissario per ogni 100 candidati o frazione superiore a 50.

Il provveditore agli studi darà immediata comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione media non statale, delle nomine effettuate, segnalando, per ciascun commissario governativo:

a) la scuola statale ove presta servizio ed in caso di non coincidenza anche la scuola di titolarità;

b) l'insegnamento di cui è titolare;

c) la scuola non statale presso cui è stato incaricato di svolgere le predette funzioni;

d) gli eventuali precedenti incarichi svolti nelle stesse funzioni e l'eventuale partecipazione ad appositi corsi di formazione per commissario governativo.

Il commissario governativo guida l'operato dei consigli di classe e delle commissioni esaminatrici per il rispetto della legalità delle diverse operazioni, della quale si fa garante e risponde insieme alla scuola.

Egli esprime il proprio parere in sede di scrutinio finale sul rapporto, sotto il profilo della legittimità del procedimento di valutazione, fra assenze degli alunni e giudizio intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'allievo; cura che la valutazione stessa sia sufficientemente e adeguatamente coerente con i precedenti scolastici, sia per quanto concerne il voto di condotta che quello di profitto; partecipa alla redazione del relativo verbale, per una chiara e dettagliata impostazione espressiva del procedimento logico seguito.

Il commissario governativo avrà cura di inviare immediatamente al provveditore agli studi, per conoscenza, una copia dei verbali, relativi a valutazioni positive in favore di alunni che hanno totalizzato, nel corso dell'anno scolastico, assenze in numero superiore ad un quarto dei giorni di lezione stabiliti.

Il commissario governativo deve specificamente verificare in data antecedente all'inizio delle operazioni di esame:

1) la regolare composizione delle commissioni esaminatrici, segnalando subito al provveditore agli studi le irregolarità eventualmente riscontrate;

2) la regolarità delle domande di iscrizione all'esame di idoneità, nei tempi, nei modi e con i poteri previsti nei successivi articoli.

Durante gli esami, nel caso in cui riscontri già avvenute irregolarità sospende immediatamente le operazioni stesse e ne informa il provveditore agli studi, il quale adotterà i provvedimenti opportuni che comunicherà immediatamente alla scuola e al Ministero.

Il commissario governativo partecipa alla redazione dei verbali di esame per una chiara formulazione ed una precisa puntualizzazione dell'iter logico seguito nella valutazione del candidato.

Al termine di ciascuna sessione presenterà tempestivamente al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione media non statale, un'apposita relazione circa lo svolgimento degli scrutini e degli esami, e l'andamento della scuola evidenziando le eventuali deficienze riscontrate.

La relazione di cui al precedente comma sarà integrata con dati statistici sugli alunni interni e i candidati privatisti.

Il fondo che il gestore deve versare al provveditore agli studi a titolo di deposito salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute, per il pagamento delle indennità dovute al commissario governativo, è determinato, per ciascuno di essi, in L. 500.000.

Il provveditore agli studi conferisce di regola, entro il 28 febbraio, l'incarico di commissario governativo per l'espletamento tempestivo di tutte le diverse operazioni preliminari di vigilanza e di controllo connesse allo svolgimento di scru-

tini finali ed esami di idoneità; gli eventuali commissari governativi che il provveditore nominerà in aggiunta saranno immessi invece nell'esercizio della relativa funzione, nel tempo utile per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e delle connesse operazioni preliminari.

Art. 3.

Scrutini nelle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e nelle scuole magistrali convenzionate

Gli scrutini periodici e finali nelle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e nelle scuole magistrali convenzionate si svolgono nei tempi e con le modalità stabilite per le corrispondenti scuole statali, con l'assistenza per gli scrutini finali del commissario governativo di cui all'art. 2, il quale esercita i poteri nell'articolo stesso previsti.

Gli scrutini finali, eventualmente effettuati senza la presenza del commissario governativo, sono nulli.

Le operazioni di scrutinio finale possono essere dal provveditore agli studi anticipate o posticipate, rispetto alle date stabilite per le corrispondenti scuole statali soltanto per il tempo strettamente necessario ad assicurare la presenza del commissario governativo.

I verbali dei consigli di classe debbono recare i nominativi dei singoli componenti ed essere sottoscritti da ciascuno; vi devono inoltre risultare i nominativi dei singoli alunni scrutinati, il procedimento logico seguito nella valutazione ed il risultato di scrutinio.

I verbali degli scrutini finali debbono essere altresì sottoscritti dal commissario governativo. I verbali non sottoscritti dalle persone suindicate o mancanti degli elementi di cui innanzi sono nulli.

In nessun caso si può procedere alla pubblicazione dei risultati di scrutinio, se prima i relativi verbali dei lavori del consiglio di classe non sono stati redatti secondo le modalità prescritte e firmati dai singoli componenti e, per gli scrutini finali, anche dal commissario governativo.

Circa l'incidenza delle assenze ai fini della valutazione degli alunni, nel verbale di scrutinio o in allegato allo stesso, devono risultare in maniera espressa per ciascun allievo:

1) il numero di giorni di assenza nel periodo considerato (trimestre o quadrimestre) e nell'intero arco dell'anno scolastico rapportato al numero dei giorni di lezione stabiliti nel calendario scolastico;

2) il numero delle interrogazioni e degli esercizi scritti, grafici o pratici svolti per singola materia nel trimestre o quadrimestre rapportato al numero dei giorni di presenza a scuola;

3) la motivazione generalmente addotta per giustificare le assenze dalle lezioni e, nell'attribuzione del voto di condotta, le modalità di formazione del giudizio complessivo sul contegno dell'alunno, sulla frequenza scolastica e sulla diligenza dimostrata (1);

4) le modalità di formazione del voto per ciascuna disciplina in un processo logico di raffronto della situazione delle assenze, delle interrogazioni e degli esercizi scritti, grafici e pratici (2).

Art. 4.

Periodo di svolgimento degli esami presso scuole non statali di istruzione secondaria ed artistica che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Le operazioni di esame di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di qualifica hanno inizio e termine nel periodo previsto per le corrispondenti scuole statali. Il provveditore agli studi ha facoltà di stabilire variazioni per il tempo strettamente necessario ad assicurare la presenza del commissario governativo.

Negli istituti musicali pareggiati sia gli esami di diploma che quelli di compimento di periodo si terranno, fatta eccezione per gli esami di diploma di composizione, nei giorni che saranno fissati dai direttori degli istituti medesimi, previo accordo con il commissario ministeriale.

Art. 5.

Le scuole di istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute e pareggiate e le scuole magistrali convenzionate come sedi di esame per candidati esterni.

Le scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute e pareggiate sono sede per gli esami di idoneità; le accademie di belle arti legalmente riconosciute e pareggiate lo sono anche per esami di ammissione; le scuole magistrali convenzionate possono accogliere candidati esterni per esami di idoneità e di abilitazione; le scuole medie pareggiate sono sede di esami di licenza anche per candidati privatisti.

La scuola legalmente riconosciuta o pareggiata è sede di esame per gli alunni, che trovandosi nelle condizioni prescritte, intendano partecipare agli esami di maturità con anticipazione di un anno per merito.

Nelle scuole legalmente riconosciute non è consentito ai candidati privatisti di sostenere gli esami finali dei corsi di studio, salvo che, con riguardo alle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Ai giovani che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami in scuole legalmente riconosciute o nelle scuole magistrali convenzionate che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

Il candidato privatista, nel presentare alla scuola la richiesta di sostenere l'esame, deve aver cura di allegare all'istanza medesima una dichiarazione scritta, datata e firmata da cui si rilevi l'istituzione scolastica ove abbia effettuato la preparazione. In caso di candidati minorenni la predetta dichiarazione è rilasciata dal genitore. Tale dichiarazione è obbligatoria anche in caso che la preparazione sia stata effettuata al di fuori di una istituzione scolastica.

Il commissario governativo, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di esame, prende visione delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi del comma precedente. Verificherà altresì l'osservanza dei divieti, di cui al quarto comma del presente articolo, avendo cura di farsi preventivamente rilasciare dal gestore e dal preside apposite formali dichiarazioni di insussistenza delle incompatibilità. Tali dichiarazioni saranno allegate alla relazione finale.

Se il commissario governativo accerta contravvenzioni ai suddetti divieti ne informa subito il provveditore agli studi che adotta i provvedimenti conseguenziali di distribuzione dei candidati in altre scuole statali o legalmente riconosciute o pareggiate.

Non sono sedi di esami di idoneità le scuole:

1) che sono oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca del riconoscimento legale o di chiusura, ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

2) delle quali il gestore ha deciso la chiusura o la sospensione provvisoria dall'anno scolastico successivo, nei limiti delle classi che non saranno costituite.

Gli esami si svolgono di regola in orario antimeridiano, pomeridiano o serale, a seconda dell'orario di funzionamento della classe a cui si riferiscono.

Possono essere accolte con riserva le istanze di ammissione agli esami di candidati, in riferimento a classi o scuole in corso di riconoscimento legale, quando il provvedimento di concessione di riconoscimento abbia efficacia retroattiva e a condizione che la scuola informi esplicitamente gli interessati che l'accettazione delle istanze è effettuata sotto condizione.

---

(1) Per l'art. 78 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il voto di condotta è unico e si assegna su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento; in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori classe, sulla frequenza, salvo in caso di assenze giustificate, e sulla diligenza; a norma dell'art. 16 del regio decreto n. 653/1925, il preside può, nonostante la dichiarazione del genitore circa i motivi dell'assenza, ritenere non giustificata l'assenza stessa, quando i motivi addotti gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma in tal caso deve informare il genitore, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio; per l'art. 20 del regio decreto n. 653/1925, l'assenza ingiustificata rende l'alunno passibile di sanzione disciplinare.

(2) Per l'art. 79 del regio decreto n. 653/1925, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, i voti di scrutinio si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni; per il successivo art. 80, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nell'assegnazione dei voti nello scrutinio finale si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non hanno valore decisivo; quando per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel relativo verbale, e il consiglio di class decide, caso per caso, (circa l'esclusione dello scrutinio per le predette materie); per l'art. 38 del regio decreto n. 653/1925, gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi del voto di condotta sono esclusi dalla promozione; gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione.

Nel caso di mancato riconoscimento legale, le istanze di cui sopra e quelle degli alunni interni delle classi cui non è stato concesso il riconoscimento legale saranno ritenute valide per la partecipazione agli esami presso le scuole designate dal provveditore agli studi.

Art. 6.

Commissioni statali presso scuole private

I provveditori agli studi possono disporre che presso le scuole private, conformate per orari e programmi alle corrispondenti scuole statali, del cui funzionamento il Ministero abbia preso atto, siano tenuti esami, fatta eccezione per gli esami di licenza di scuola media, davanti a commissioni composte di professori appartenenti ad una stessa scuola statale e nominate dal preside della scuola statale, per gli alunni interni e per i candidati che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sempreché per gli uni e per gli altri sussistano i requisiti per la partecipazione agli esami. La concessione va disposta solo nei casi in cui si verifichino situazioni che, a giudizio dei provveditori agli studi, rendano utile e necessaria la costituzione di commissioni presso le suddette scuole private.

Della nomina delle commissioni statali i provveditori agli studi dovranno dare comunicazione al Ministero, sia alla Direzione generale per l'istruzione media non statale, sia alla Direzione generale dalla quale dipende la scuola statale.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai licei linguistici, né alle scuole private di istruzione artistica per le quali la nomina delle commissioni statali è di competenza di questo Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 7.

Obbligo della frequenza per i candidati privatisti che superano esami di idoneità presso scuole legalmente riconosciute

L'obbligo della frequenza è il vincolo che impegna i candidati privatisti che superino esami di idoneità (normali e integrativi) presso scuole legalmente riconosciute, ad iscriversi per l'anno scolastico successivo alla scuola dove l'esame è stato sostenuto, sempreché intendano frequentare la classe, per cui abbiano conseguito l'idoneità.

Nella domanda di iscrizione agli esami di idoneità il candidato, e se minorenne anche il genitore, deve dichiararsi, a pena di nullità dell'esame, edotto dell'obbligo della frequenza (1).

Le eventuali iscrizioni a scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta di alunni tenuti all'obbligo della frequenza, di cui al primo comma, sono nulle. L'obbligo della frequenza non condiziona in alcun modo la validità dei titoli di studio i quali, salvo la limitazione relativa all'iscrizione nell'anno scolastico successivo, sono validi a tutti gli effetti scolastici e non scolastici.

Le disposizioni relative all'obbligo della frequenza non si applicano ai cinque licei linguistici riconosciuti per legge e alle scuole magistrali.

Alla disposizione relativa all'obbligo della frequenza non sono soggetti i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa che sostengono esami presso scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica e comprovino tale loro qualità.

Non sono altresì vincolati all'obbligo della frequenza:

a) i candidati provenienti da corsi di preparazione agli esami, appartenenti a persone che gestiscono anche scuole legalmente riconosciute dello stesso tipo dei corsi e alle quali i predetti candidati intendano iscriversi, sempreché tra i due istituti (quello di provenienza e quello ove gli esami sono stati sostenuti) non vi sia stato scambio di candidati;

b) i candidati provenienti da scuole in via di riconoscimento legale, sempreché si iscrivano nell'anno scolastico successivo alla scuola stessa.

Lo studente lavoratore, che abbia tale qualifica al momento dell'iscrizione agli esami, è esonerato dall'obbligo della frequenza esclusivamente qualora presso la scuola legalmente riconosciuta non sia funzionante la classe nel cui orario egli è libero da impegni di lavoro.

Lo studente che acquisisce la qualifica di lavoratore dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami e prima dell'inizio dell'anno scolastico è parimenti esonerato dall'obbligo della frequenza quando dimostri, con idonea documentazione, l'impossibilità di frequentare la scuola legalmente riconosciuta per incompatibilità dell'orario di lavoro con quello di funzionamento della classe a cui l'idoneità acquisita si riferisce ovvero per eccessiva distanza della sede di lavoro da quella della scuola.

Ai fini della documentazione della qualifica di studente lavoratore si fa rinvio all'unito allegato *A*. A pena della nullità dell'iscrizione in scuola diversa rispetto a quella dove hanno sostenuto l'esame gli studenti lavoratori devono documentare appena possibile il versamento dei contributi sociali per il periodo di almeno sei mesi.

In ogni caso lo studente lavoratore che intenda usufruire dell'esonero dall'obbligo della frequenza, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione in una scuola del comune ove presta la propria attività lavorativa.

Il commissario governativo, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di esami, verificherà la regolarità delle domande d'iscrizione anche sotto il profilo dell'assunto obbligo della frequenza in caso di esito positivo dell'esame.

L'obbligo della frequenza contratto vale per il turno ufficiale di funzionamento della scuola, ove non sia fatta, nell'istanza d'iscrizione all'esame, espressa menzione di un turno diverso.

All'atto della presentazione della domanda la scuola avrà cura di rendere edotto il candidato privatista del turno ufficiale di funzionamento della scuola stessa.

I candidati che richiedono di frequentare la scuola ad orario serale devono comprovare di essere studenti lavoratori con un orario di lavoro compatibile con il turno scolastico prescelto.

Art. 8.

Determinazione del numero massimo di candidati privatisti agli esami di idoneità in ciascuna scuola legalmente riconosciuta e scuola magistrale convenzionata.

Il numero concreto di candidati privatisti che possono essere accolti agli esami di idoneità è programmato dalla scuola in rapporto alle iscrizioni possibili nell'anno scolastico successivo per ogni singola classe.

Nella determinazione del numero dei candidati privatisti di cui al precedente comma occorre tener presente le esigenze di regolare svolgimento dell'esame di idoneità, per quanto concerne:

1) la disponibilità di sufficienti aule ed attrezzature per le prove scritte, grafiche e pratiche dell'esame;

2) il numero dei candidati per commissione esaminatrice, che non deve superare il limite di 100 unità;

3) la composizione delle commissioni esaminatrici, che in nessun caso possono essere formate con professori estranei alla scuola (1).

Il numero massimo di candidati privatisti programmato dalla scuola per ogni singolo esame è comunicato, a cura del preside, al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, entro il 31 gennaio, unitamente alla composizione programmata delle commissioni esaminatrici (2).

La mancata comunicazione nel termine del 31 gennaio dell'intendimento di tenere esami di idoneità vale rinuncia allo svolgimento degli esami stessi nel relativo anno scolastico (2).

Il commissario governativo con un'apposita verifica presso la scuola, accerterà la sussistenza delle condizioni stabilite per l'accettazione del numero di candidati privatisti programmato dal gestore, facendo le convenienti comunicazioni al provveditore agli studi sugli accertamenti effettuati. Il provveditore adotterà i provvedimenti di competenza non oltre il 15 aprile, facendo risultare da atto formale da inviare alla scuola, e al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, il numero di candidati approvato per ogni singolo esame.

---

(1) La relativa dichiarazione, dalla quale deve essere esclusa ogni clausola di altra natura, redatta a mano in calce alla domanda di esame (anche nel caso di moduli a stampa) è avvalorata da una seconda firma, deve essere così formulata: « il sottoscritto candidato . . . . (e nel caso di candidato minorenne anche "il sottoscritto genitore . . . .") si dichiara informato della disposizione relativa all'obbligo della frequenza per la quale, in caso di esito positivo dell'esame, l'alunno non potrà iscriversi, limitatamente all'anno scolastico successivo all'esame stesso, presso altra scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta ».

(1) Per l'art. 64 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, la commissione per l'esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore; per il successivo art. 66 nelle commissioni debbono essere *rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame*; il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato. Per il successivo art. 73, le commissioni si suddividono in sottocommissioni presiedute dal presidente o da un suo delegato; ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti, compreso colui che la presiede.

(2) Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84, il termine del 31 gennaio per l'attività di programmazione è differito al 15 marzo 1984.

Esigenze particolari di deroga alle disposizioni suindicate debbono essere rappresentate dal **provveditore agli studi al** Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, il quale assumerà le convenienti determinazioni.

Il termine per la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'esame di idoneità è stabilito al 30 aprile. Tale termine ha carattere perentorio.

Art. 9.

Commissioni per gli esami di idoneità

Il preside programma la composizione delle commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità entro il 31 gennaio (1) sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni (ciascuna commissione deve essere composta dai professori della classe cui il candidato aspira, da un professore della classe immediatamente inferiore e dai professori delle altre classi le cui materie sono comprese nel programma d'esame).

Tutti i membri della commissione esaminatrice debbono appartenere alla scuola a cui si riferisce l'esame di idoneità; per gli insegnanti della scuola debbono intendersi coloro che al momento della costituzione delle commissioni prestino servizio in classi effettivamente costituite della scuola stessa.

Le commissioni esaminatrici relative a classi collaterali debbono essere integrate, sia per quanto concerne l'insegnamento della classe precedente, sia per i docenti delle materie il cui insegnamento cessi prima della classe cui dà accesso l'esame, con gli insegnanti che al momento della costituzione delle commissioni prestino servizio per dette materie nelle classi del corso base legalmente riconosciuto con provvedimento ministeriale. Tali insegnanti non possono partecipare a più di due commissioni oltre a quelle cui sono istituzionalmente inseriti.

Le commissioni esaminatrici programmate debbono essere comunicate dal preside al provveditore agli studi entro il suddetto termine del 31 gennaio. Il provveditore procederà alla relativa approvazione formale entro il 15 aprile tenendo presenti le osservazioni che eventualmente in merito gli avesse formulato il commissario governativo.

La mancata approvazione delle commissioni programmate impedisce l'accoglimento di domande di candidati privatisti per il relativo esame.

La composizione della commissione esaminatrice, dopo intervenuta l'approvazione da parte del provveditore agli studi, può essere variata solo per fondati motivi; le variazioni, opportunamente motivate debbono essere comunicate anch'esse al provveditore per la relativa approvazione.

La commissione esaminatrice opera suddividendosi in sottocommissioni presiedute dal preside stesso o da un suo delegato; ciascuna sottocommissione è costituita da almeno tre componenti compreso colui che la presiede.

Art. 10.

Esami di abilitazione nelle scuole magistrali convenzionate

I candidati agli esami di abilitazione non possono superare il limite di cento unità per ogni terza classe. Tale numero è comprensivo degli alunni interni e dei candidati privatisti alle prove culturali. Il numero concreto di candidati privatisti agli esami stessi è determinato dalla scuola, nel limite massimo di cui al comma precedente, tenendo presente le esigenze di regolare svolgimento degli esami per quanto concerne:

1) la disponibilità di sufficienti aule ed attrezzature per le prove scritte e pratiche dell'esame stesso;

2) la composizione della commissione esaminatrice, che in nessun caso può essere formata con professori estranei alla scuola (2).

Il numero massimo di candidati privatisti programmato dalla scuola è comunicato a cura del preside al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, entro il **31 gennaio** (3).

(1) Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84 il termine è differito al 15 marzo 1984.

(2) Per l'art. 144 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la commissione per l'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è composta dagli insegnanti della scuola e presieduta da un rappresentante ministeriale.

(3) Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84 il suddetto termine è differito al 15 marzo 1984.

La mancata comunicazione nel termine suddetto vale rinuncia ad accogliere candidati privatisti per il suddetto esame.

Il termine per la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è stabilito al 30 aprile. Tale termine ha carattere perentorio.

Art. 11.

Efficacia dell'ordinanza

La presente ordinanza ha efficacia dal corrente anno scolastico e validità a tempo indeterminato.

Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni generali sugli scrutini e sugli esami nelle corrispondenti scuole statali.

Art. 12.

Norme abrogate

Sono abrogate con effetto immediato le seguenti circolari ministeriali:

1) n. 204, prot. n. 6550 del 4 maggio 1965;
2) n. 2, prot. n. 1060 del 4 gennaio 1968;
3) n. 98, prot. n. 3355 del 31 marzo 1973;
4) prot. n. 8366/8 del 16 giugno 1947;
5) prot. n. 11530 del 19 settembre 1950;
6) n. 231, prot. n. 9720 del 28 settembre 1974;
7) n. 53, prot. n. 1670 del 22 febbraio 1977.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE PER COMPROVARE LA QUALITA' DI STUDENTE LAVORATORE

1) Dichiarazione del datore di lavoro redatta in conformità allo schema sotto riportato.

2) Copia autentica dell'ultima busta paga eventualmente percepita dal lavoratore.

SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il sottoscritto . . . .
(generalità, luogo e data di nascita)
titolare o legale rappresentante (1) della ditta . . . . .
domiciliata in . . . .
(comune, via o piazza, numero civico e telefonico)
dichiara che il lavoratore . . . .
(generalità, luogo e data di nascita)
residente a . . . .
(comune, via o piazza e numero civico)
è occupato presso questa azienda con la qualifica di . . .

Il predetto presta attualmente servizio presso (2) . . .
. . . .

L'assunzione è avvenuta il giorno . . . . . . con:
1) nulla-osta n. . . . . . in data . . . . .
dell'ufficio di collocamento di . . . .;
2) comunicazione di questa azienda inviata in data . .
all'ufficio di collocamento di . . . .

Il lavoratore risulta iscritto al n. . . . . del libro di matricola, è registrato sul libro di paga ed è in possesso del libretto di lavoro o attestato sostitutivo n. . . .
rilasciato dal comune di . . . . . . in data . . . .

Il predetto lavoratore osserva il seguente orario di lavoro:
. . . .

Si rilascia la presente dichiarazione, per uso scolastico.

Data, ...

. . . .
(timbro della ditta e firma del titolare o del legale rappresentante)

(1) Cancellare la dizione che non interessa.

(2) Specificare la natura dell'unità produttiva (sedi centrali, succursali, stabilimenti, cantieri, negozi etc.), indicando la località in cui opera con il relativo indirizzo.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici è sufficiente la dichiarazione del capo dell'ufficio cui sono addetti dalla quale risulti la data dell'assunzione, la sede di servizio, la qualifica rivestita e l'orario di lavoro.

ALLEGATO *B*

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

31 *gennaio* - Il presidente comunica al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione:

a) il numero massimo di candidati privatisti programmato dalla scuola per gli esami di idoneità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne;

b) la composizione programmata delle commissioni esaminatrici.

28 *febbraio* - Il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario governativo per le operazioni preliminari di vigilanza e di controllo connesse allo svolgimento di scrutini finali ed esami di idoneità.

15 *aprile* - Il provveditore agli studi approva la composizione programmata delle commissioni esaminatrici e il numero programmato di candidati privatisti ai singoli esami di idoneità.

30 *aprile* - Scadenza del termine per la presentazione alla scuola delle domande dei candidati privatisti agli esami di idoneità e agli esami di abilitazione nelle scuole materne.

25 *maggio o comunque venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di esame* - Termine delle operazioni di verifica, da parte del commissario governativo, della regolarità delle domande di iscrizione all'esame di idoneità.

Termine della sessione d'esame - Il commissario governativo trasmette in via immediata la propria relazione al provveditore agli studi ed al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione media non statale.

(573)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, da destinare in Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1982, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 342;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, da destinare in Sardegna, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982:

Candidato	Punti
1) Pani Martino	punti 7,60
2) Tomasi Luciana	» 6,90
3) Romano Maria Rosaria	» 6,70
4) Obino Raimondo	» 6,55
5) Porceddu Mario (nato l'8 settembre 1950)	» 6,50
6) Vacca Ignazio (nato il 5 maggio 1957)	» 6,50
7) Follo Vincenzo	» 6,34
8) Medda Carlo (coniugato con 2 figli e nato il 28 febbraio 1948)	» 6,30
9) D'Adamo Antonio (coniugato con 2 figli e nato il 18 luglio 1951)	» 6,30
10) Cossu Cesare (coniugato con 2 figli e nato il 21 gennaio 1953)	» 6,30
11) D'Avanzo Francesco (nato l'11 gennaio 1947)	» 6,30
12) Laudicina Luca Giovan Franco (nato il 7 febbraio 1949)	» 6,30
13) Notarantonio Maddalena (nata il 13 ottobre 1960)	» 6,30
14) Marrocco Angelo	» 6,26
15) Loi Ignazio (orfano di caduto sul lavoro coniugato con 2 figli)	» 6,20
16) Calà Salvatore (coniugato con 3 figli e ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato)	» 6,20
17) Utzeri Albertina (coniugata con 1 figlio)	» 6,20
18) Usai Giovanni	» 6,13
19) Mascia Raffaele (coniugato con 4 figli)	» 6,10
20) Tuveri Pila Rosalba Rita (coniugata con 2 figli)	» 6,10
21) Matta Antonello (coniugato)	» 6,10
22) Zuccato Orlando (nato il 30 aprile 1948)	» 6,10
23) Rassu Vittorio (nato il 16 febbraio 1952)	» 6,10
24) Cuomo Raffaele (nato il 16 febbraio 1952)	» 6,10
25) Licastro Marcella (nata il 15 novembre 1955)	» 6,10
26) Marchinu Giovanni Pietro	» 6,08
27) Orrù Eugenio (nato il 10 maggio 1941)	» 6,06
28) Melis Luciano Antonio (nato il 13 dicembre 1951)	» 6,06
29) Boi Roberto	» 6,02
30) Atzeni Giovanna (coniugata con 3 figli)	» 6 —
31) Murgia Dina (coniugata con 2 figli e nata il 29 aprile 1945)	» 6 —
32) Ledda Giuseppe (coniugato con 2 figli e nato il 1° marzo 1946)	» 6 —
33) Perra Luigi (coniugato con 1 figlio)	» 6 —
34) Meloni Lorenzo (nato il 15 gennaio 1950)	» 6 —
35) Celio Archimede (nato il 7 novembre 1954)	» 6 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Pani Martino
2) Tomasi Luciana
3) Romano Maria Rosaria
4) Obino Raimondo

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Porceddu Mario
2) Vacca Ignazio
3) Follo Vincenzo

4) Medda Carlo
5) D'Adamo Antonio
6) Cossu Cesare
7) D'Avanzo Francesco
8) Laudicina Luca Giovan Franco
9) Notarantonio Maddalena
10) Marrocco Angelo
11) Loi Ignazio
12) Calà Salvatore
13) Utzeri Albertina
14) Usai Giovanni
15) Mascia Raffaele
16) Tuveri Pilia Rosalba Rita
17) Matta Antonello
18) Zuccato Orlando
19) Rassu Vittorio
20) Cuomo Raffaele
21) Licastro Marcella
22) Marchinu Giovanni Pietro
23) Orrù Eugenio
24) Melis Luciano Antonio
25) Boi Roberto
26) Atzeni Giovanna
27) Murgia Dina
28) Ledda Giuseppe
29) Perra Luigi
30) Meloni Lorenzo
31) Celio Archimede

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 1

(594)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per settemiladuecento posti in colonie climatiche marine e montane - stagione estiva 1984

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 4.350, in turni di 21 giorni ciascuno;
colonie montane: posti 2.850, in turni di 21 giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'Ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane con priorità agli orfani possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognevoli di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extra polmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici od assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15 aprile 1984, istanza agli uffici provinciali dell'ENPAS competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.S.1/1*bis*, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici provinciali dell'ENPAS entro il prescritto termine del 15 aprile 1984.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio ed iscritto al Fondo di previdenza e credito.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale;

2) stato di famiglia;

3) certificati rilasciati in conformità alle disposizioni vigenti ed in particolare alle disposizioni emanate in materia dalle autorità sanitarie delle regioni di appartenenza dei concorrenti, esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antidifterica ed antitetanica, od alla vaccinazione di richiamo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla vaccinazione di base;

b) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1983 per via parentale;

c) alla vaccinazione antipoliomelitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

d) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata da un sanitario (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S.1).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'ENPAS deciderà in merito alla ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'Ente o una di quelle convenzionate con altri enti.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno avviati dai centri di riunione alle colonie e, al termine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di riunione — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti della scheda sanitaria mod. A.S.1/*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di riunione alla colonia e viceversa nonché in occasione delle eventuali gite i minori ammessi al beneficio saranno assicurati contro i rischi di eventi accidentali, a cura e spese dell'Ente per le colonie a gestione diretta e a cura e spese degli enti gestori per le colonie convenzionate.

I minori che, a giudizio della direzione della colonia, si rivelassero, per il loro comportamento, non idonei alla vita di comunità, saranno restituiti alle famiglie.

Il commissario: CARRA

(592)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 34 del 3 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di farmacista collaboratore.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. **41**.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1983, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(176)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **27**.

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 27 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(430)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **49**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1984.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre 1984, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni iniziali del bilancio per l'anno 1983 limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento iniziale di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1983.

Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1984 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.

Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1983 e precedenti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 dicembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 novembre 1983 (*atto n.* 1067) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre* 1983.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **50**.

Pareri delle unità locali per i servizi socio-sanitari sugli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini previsti dall'art. 20, punto *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'esame degli strumenti urbanistici generali la commissione convoca un esperto in igiene ambientale designato dall'U.L.S.S. interessata territorialmente allo strumento urbanistico.

L'esame sugli strumenti urbanistici generali di cui al comma precedente è assorbente anche di quello sui relativi strumenti attuativi ».

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ogni U.L.S.S. designa un esperto ai fini di cui al primo comma.

La seduta della commissione di cui al primo comma è valida anche senza la presenza dell'esperto designato dalla U.L.S.S., purché ritualmente convocato.

Il parere espresso dall'esperto sanitario nella commissione edilizia comunale sui progetti di opere pubbliche, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, è reso, ai fini dell'art. 20, punto *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche sulla eventuale variante allo strumento urbanistico.

Le varianti di strumenti urbanistici generali relative esclusivamente alla viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee, di cui all'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37, non comportano l'esame di cui all'art. 20, punto *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, dopo le parole « interesse regionale », sono aggiunte le parole « e in materia prevista dall'art. 20, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Il punto 6) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, è abrogato.

E' abrogata la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6, nella parte in cui tra i compiti del consiglio tecnico regionale per la sanità è compresa anche la consulenza relativa: alla verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Fino all'entrata in vigore della presente legge il parere della commissione tecnico-amministrativa, di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, si intende sostitutivo della verifica di cui all'art. 20, punto *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 dicembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 novembre 1983 (*atto n.* 1070) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre* 1983.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **51.**

Modificazione della norma recata dalla legge regionale 24 novembre 1981, n. 76, riguardante il caso di utilizzazione di dipendenti regionali quali assistenti di gruppo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 28 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di utilizzazione di dipendenti regionali, la scelta può essere fatta per ogni qualifica funzionale ad esclusione della dirigenza ».

La tabella allegata alla legge di cui al primo comma del presente articolo è conseguentemente abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 dicembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *novembre* 1983 (*atto n.* 1068) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *dicembre* 1983.

(174)

REGIONE SARDEGNA

Avviso di rettifica alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 41: « Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento (CEE) numero 270/1979 ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 16 novembre 1982 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1983).

Nella legge citata in epigrafe dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« L'organizzazione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dall'allegato statuto elaborato dalle due regioni interessate, che fa parte integrante della presente legge ».

(560)

Avviso di rettifica alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27: « Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 56 del 1° dicembre 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1984).

Nella legge citata in epigrafe il punto *d*) dell'art. 5 è rettificato come segue:

« *d*) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge ».

(561)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai *concorsi* e alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227